



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di SCIENZE
CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE
DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA (CLASSE L-32)

Art. 1- Premessa e contenuto

E' attivato, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell'Università degli Studi di Messina, il Corso in Laurea Scienze dell'Ambiente e della Natura secondo la vigente normativa di Ateneo.^[1]^[2]

Il corso appartiene alla Classe L-32 ed ha durata di tre anni per complessivi 180 crediti.^[1]^[2]

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura, nonché ogni diversa materia ad esso demandata dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:

Art. 2 - Obiettivi formativi

L'obiettivo del Corso di Laurea è la formazione della figura professionale del Naturalista che possieda le adeguate conoscenze di base sui Sistemi Naturali e sugli equilibri esistenti tra le componenti Biotiche e il Sistema Terra che ospita il mondo dei viventi, nel quadro dell'evoluzione geologica e filogenetica.

Il percorso formativo, a partire dall'acquisizione delle fondamentali conoscenze scientifiche di base in Matematica, Fisica e Chimica, fornirà gli elementi caratterizzanti delle Scienze della Terra e delle Scienze della Vita, evidenziando le informazioni specifiche di ciascun insegnamento e indirizzando gli studenti verso la comprensione dei fenomeni di interdipendenza dei processi naturali.

Saranno acquisite le conoscenze di base sui Sistemi Naturali e sugli equilibri esistenti tra le componenti abiotiche (minerali, rocce, fossili, formazioni geologiche e geomorfologiche) e quelle biotiche (fauna, flora e componente umana), e le loro interrelazioni nello studio degli ecosistemi (aspetti mineralo-petrografici, geologici e morfologici del Territorio; organizzazione biologica e tassonomia; auto- e sinecologia; struttura ed evoluzione delle biocenosi).

La Laurea orientata alle Scienze della Natura è, da sempre, la più qualificata sede di preparazione per i futuri docenti di Scienze nelle scuole secondarie, la cui competenza spazia dalla Chimica, alla Biologia, alle Scienze della Terra. Infatti il CdS, oltre a consentire una adeguata preparazione per l'inserimento in specifici ambiti lavorativi, fornisce una solida base per proseguire il percorso formativo orientato al

conseguimento di Lauree Magistrali finalizzate anche a ricoprire il ruolo di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La figura professionale individuata risponde, inoltre, ad una delle esigenze oggi più avvertite dall'Unione Europea, i cui atti ufficiali, rifacendosi alla Convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità, hanno individuato obiettivi di tutela ambientale che coprono molti aspetti di tipo naturalistico quali "Protection and Conservation of marine Environment", "Soil", "Sustainable uses of resources", "Urban Environment", contribuendo al consolidamento della rete "Natura 2000", la quale sancisce la necessità di mantenere e ripristinare gli habitat che assicurino la sopravvivenza delle popolazioni vegetali e animali e la complessità stessa degli ecosistemi.

Il Corso di Studio tende, d'altronde, a soddisfare la richiesta di formazione specifica proveniente dai Ministeri, dalle Regioni, dagli Enti locali, dalle aziende, dal sistema dei Parchi e delle Aree protette ad ampia diffusione sul territorio nazionale. Esiste, anche, una significativa domanda di formazione nel settore, che proviene dagli altri Enti pubblici, dal mondo del lavoro, della scuola.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Il laureato in "Scienze dell'Ambiente e della Natura" può espletare attività professionali in diversi settori, come libero professionista o come tecnico operatore presso parchi, aree protette, musei scientifici, centri didattici, enti pubblici e privati, per: il rilevamento, il censimento, la classificazione, l'analisi, il ripristino e la conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali acquatici e terrestri; l'analisi e il monitoraggio di sistemi e processi ambientali, nelle diverse pianificazioni territoriali e nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; la localizzazione, la diagnostica, la tutela e il recupero dei beni ambientali e culturali.

I laureati in Scienze dell'Ambiente e della Natura possono accedere a Master di I livello e possono iscriversi, previo superamento dell'Esame di Stato se previsto, a uno o più dei seguenti albi professionali: Biologo junior: Sezione B dell'Ordine dei Biologi; Pianificatore junior: Sezione B dell'Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori (settore pianificazione); Agrotecnico e Perito Agrario. I laureati in Scienze dell'Ambiente e della Natura possono proseguire gli studi, con il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti, in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo di Messina, o in altri Atenei Italiani.

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. Per gli studenti che intendono iscriversi è prevista una verifica obbligatoria della preparazione matematica di base mediante un test di valutazione che servirà a determinare eventuali carenze che potranno essere colmate con opportuni corsi integrativi

Considerato che il debito OFA può essere colmato, oltre che con il superamento del test, anche mediante il superamento dell'esame di "Istituzioni di Matematiche con Esercitazioni" è previsto, solo per gli studenti del 1° anno, un appello di esame per la suddetta disciplina nel mese di aprile, in concomitanza con l'appello previsto per i fuori corso. Questo al fine di consentire loro di poter sostenere, nella seconda sessione del primo anno, gli esami delle discipline previste dal Manifesto degli Studi.

Lo studente che non ha colmato il debito non può sostenere alcun esame, ad esclusione di quello suddetto.

Per il CdS in Scienze dell'Ambiente e della Natura non è previsto un numero programmato di studenti che possono immatricolarsi. Specifici percorsi formativi, organizzati nel rispetto dei contenuti didattici del corso di studio, sono previsti per gli studenti "a tempo parziale" o lavoratori, distribuendo le attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Il

Consiglio del CdS assegna a ogni nuovo iscritto un tutor, individuato tra i docenti del CdS, che lo seguirà per tutta la durata dei tre anni di corso

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.^{[L]_{SEP}}Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 8 ore di didattica frontale per le lezioni, e di 10 ore per le esercitazioni o per le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame relativo ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivati e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5 lettera a) del DM 270/04, le attività formative a scelta sono individuate autonomamente dallo studente. Ai fini del raggiungimento dei CFU previsti per le attività formative a scelta e del completamento del Piano degli Studi, lo studente dovrà sostenere almeno un esame attingendo all'elenco degli insegnamenti opzionali, proposti e attivati annualmente dal CdS, che viene pubblicato sul sito WEB del Corso di Studio e del Dipartimento.

Si potrà altresì fare riferimento agli insegnamenti, opzionali e non, erogati in altri Corsi di Studio purché pertinenti col percorso formativo del Corso. Viene, infatti, garantita la libertà di scelta tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo purché ritenuti dal Consiglio del Corso di Studio coerenti con il progetto formativo ed i cui crediti verranno riconosciuti in conformità con quanto indicato nel Regolamento didattico d'Ateneo.

I rimanenti crediti relativi alle attività a scelta dello studente potranno, inoltre, essere acquisiti con lo svolgimento di altre attività all'interno dell'Università (corsi e/o attività organizzati dal Dipartimento, attività seminariali, convegni su tematiche pertinenti, etc) o anche di attività extrauniversitarie (soggiorni di studio, esperienze pratiche presso istituzioni, enti o istituti di ricerca, italiani e stranieri, partecipazione a campagne di rilevamento, etc) coerenti con il progetto formativo. Potranno essere acquisiti, inoltre, con il superamento di moduli didattici (ciascuno con crediti) previsti nelle attività inserite nel piano formativo del PES (Percorso di Eccellenza nelle Scienze <http://ww2.unime.it/scienzePES>).

La richiesta di riconoscimento di crediti per attività extrauniversitarie sarà sottoposta, per stabilirne la congruità, al vaglio della Commissione didattica ed all'approvazione del Consiglio del CdS. Per tale scopo lo studente è tenuto a presentare presso la Segreteria degli studenti, contestualmente alla domanda di iscrizione al 3° anno, l'elenco delle discipline a scelta che intende sostenere e delle attività formative

per le quali chiede l'approvazione. La votazione conseguita nella disciplina (o nelle discipline) a scelta dello studente viene conteggiata come unico esame.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea in Scienze dell'Ambiente e della Natura favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, gli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.^[1] Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario

dell'insegnamento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio.

Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di laurea magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stage, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 – Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità ma in linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua la scansione temporale e le annualità previste nel Manifesto degli Studi.

Art. 14 - Prova finale

Per il conseguimento del titolo è prevista una prova finale volta ad accertare sia il raggiungimento individuale degli obiettivi formativi prefissati per il Corso di Studio, sia la capacità di sviluppare competenze che consentono di realizzare un lavoro autonomo di specifico approfondimento. Essa consiste nella discussione di un elaborato scritto e illustrato su un argomento attinente al processo formativo proposto e assegnato allo studente da un docente del Corso di Studio, designato dal CdS quale relatore della tesi. E' prevista anche la possibilità di un correlatore di supporto ad argomenti specifici.

I tempi e le modalità di presentazione della domanda di assegnazione della tesi e di ammissione all'esame di laurea sono indicate nel Manifesto degli Studi e può essere avanzata da quegli studenti che, iscritti al III anno in corso o fuori corso, hanno già acquisito almeno 120 CFU. La stesura della tesi di laurea comporta l'acquisizione di 8 CFU. Per accedere alla prova finale lo studente dovrà aver acquisito tutti i CFU previsti dall'iter completo degli studi, con esclusione, naturalmente, di quelli relativi alla predetta prova finale. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento riconosciuto rilevante.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.^[1]

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale prevista dal Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture didattiche, gli insegnamenti erogati e quelli per i quali si debba far ricorso a mutazione.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Ambiente e della Natura riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto si procede ad una seconda votazione. In base al conseguente esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea valuta, in base all'esito del riesame annuale o periodico e sentita la Commissione paritetica, la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il CdL è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.